



Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

02

FINALITA'



1.0 - Finalità della Parte Speciale

La Parte Speciale del MOGC ha il compito di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle attività svolte dalla società, la commissione dei reati cd. presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del MOGC ha lo scopo di:

- Indicare le modalità di corretta applicazione del Modello cui sono tenuti gli esponenti aziendali;
- Fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica;

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali, inclusi gli stakeholder (consulenti, fornitori, etc.) dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:

1. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC);
2. Codice Etico;
3. Procedure e disposizioni;
4. Procure e deleghe;
5. Ordini di servizio;
6. Comunicazioni organizzative;
7. Ogni altro documento che regoli le attività rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001.

È espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2.0 - Struttura della Parte Speciale

La Parte Speciale del MOGC 231 è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali per i **Destinatari** del MOGC 231 (organi sociali, dipendenti, partners commerciali, collaboratori o consulenti).

Successivamente sono individuate le **aree di attività aziendale a rischio** e le singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto 231.

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello Organizzativo sono quelle che, **a seguito di specifica analisi dei rischi**, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla violazione delle norme penali richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 o, in generale, dal Codice Etico della società stessa.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare, per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001.

Per la **“Valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato” [R]** è stata presa in considerazione:

- ⇒ da un lato la Gravità-Danno degli effetti che tali reati presupposto possono provocare **[D]**;
- ⇒ dall'altro la Probabilità **[P]** che il reato possa essere commesso;
- ⇒ mitigata, la Probabilità, dalla Copertura **[C]** offerta dalle procedure aziendali adottate o implementate, anche con il Modello Organizzativo.

Più specificatamente:

Il **Danno (D)** è inteso come la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato.

Al fattore danno è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4, in base alla maggiore o minore “sensibilità” del processo/attività in esame, alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte, e in relazione alla tipologia e alla gravità delle sanzioni nelle quali l'ente può incorrere.



Per **Probabilità (P)** si intende la probabilità che l'evento indesiderato si possa verificare. Anche a tale fattore è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4, che dipende dalla sommatoria di tre distinte valutazioni: evento accaduto nel settore; evento già accaduto nella Società; possibilità di commissione.

Dal prodotto dei due fattori - **D x P** - si ottiene il valore **Rischio Base**. Posto il Rischio Base, le attività della Società vengono successivamente ri-analizzate, tenendo conto delle **misure precauzionali (C)**, (Codice Etico, MOG, procedure aziendali, regole, protocolli, autorizzazioni, controlli, linee guida), che riducono la Probabilità di commissione del reato. Il risultato della seconda valutazione del rischio determina il cd. **Rischio Residuo**. Il dato è di grande rilevanza ai fini della programmazione delle attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

La classificazione finale del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori:

$$R = D \times (P - C)$$

$$\text{Rischio residuo} = \text{Danno} \times (\text{Probabilità} - \text{Coperture})$$

La seguente tabella è l'applicativo della "Matrice del Rischio" risultante dalla combinazione del valore del fattore danno/gravità (da 1 a 4) con il valore del fattore della probabilità, mitigata dalle coperture (da 1 a 4).

G (Gravità)	P (Probabilità mitigata dalla Copertura C)			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

Non è stato inserito il valore 0, che corrisponde al rischio **Inesistente** e dunque **Irrilevante**.

I valori individuati con colore verde (1 e 2) indicano un rischio **Tollerabile**, quelli evidenziati in giallo (3 e 4) rischio **Moderato**, quelli in arancio rischio **Effettivo** (6 e 8) e quelli con colore rosso (9, 12 e 16) rischio **Intollerabile**.

Alle cinque classi di rischio così risultanti (Inesistente; Tollerabile; Moderato; Effettivo; Intollerabile) si associano le seguenti raccomandazioni per la Società e, rispettivamente, per l'OdV:

- **NEUTRO. Irrilevante:** valore **rischio residuo < 1**.

Per la Società: nessuna azione e documentazione è richiesta.

Per l'OdV: verifica non necessaria.

- **VERDE. Tollerabile:** valore **rischio residuo = 1 e 2**.

Per la Società: non sono richieste ulteriori azioni di controllo. Si possono ricercare miglioramenti che non comportino l'impiego di risorse significative. Il monitoraggio è richiesto per garantire che i controlli e i presidi siano operanti.

Per l'OdV: consigliabile una verifica nel corso del mandato.

- **GIALLO. Moderato:** valore **rischio residuo = 3 e 4**.

Per la Società: è richiesto impegno per ridurre il rischio valutando, nel contempo, i costi della prevenzione. Misure per ridurre il rischio dovrebbero essere adottate in un tempo determinato. Dove il rischio moderato è associato a conseguenze estremamente dannose, un'ulteriore stima è richiesta per stabilire più precisamente la probabilità di accadimento come base per fissare le necessarie azioni di controllo da intraprendere.

Per l'OdV: consigliata una/due verifiche l'anno (semestrali) e flusso informativo d'aggiornamento con cadenza semestrale, salvo evento.

- **ARANCIONE. Effettivo:** valore **rischio residuo = 6 e 8**.



Per la Società: il lavoro può essere svolto solo adottando specifiche misure per circoscrivere il rischio e nel mentre vengono adottati interventi per limitare/rimuovere il rischio. Devono essere impegnate con urgenza le risorse necessarie al fine di ridurre il rischio.

Per l'OdV: trimestrali, segnalazione di non conformità alla Società con invito a rimuovere le cause del pericolo/adottare misure per ridurre il rischio. Flusso informativo d'aggiornamento con cadenza trimestrale, salvo evento.

o **ROSSO. Intollerabile**: valore **rischio residuo = 9, 12 e 16**.

Per la Società: il lavoro non può essere svolto finché il rischio non è stato ridotto. Se non è possibile ridurre il rischio anche con l'impiego di risorse elevate, l'attività deve cessare.

Per l'OdV: segnalazione di violazione del Modello e richiesta di sospensione immediata dell'attività. Monitoraggio sulla effettiva sospensione attraverso flussi informativi, richiesta di informazioni, accesso e/o incrementi delle attività di verifica.

Le Sezioni di Parte Speciale sono dunque riassunte nella seguente tabella.

Tra le varie Sezioni, non sono presenti i reati i quali, a seguito di **specifica analisi dei rischi**, abbiano ottenuto un valore rischio residuo inferiore ad 1 (**Irrilevanti**).

Reati	Articolo	Sezione MOGC-SPE
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, frode nelle pubbliche forniture...	Art. 24	A 03
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24bis	B 04
Delitti di criminalità organizzata	Art. 24ter	C 05
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25	A 03
Reati societari	Art. 25ter	E 07
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose	Art. 25septies	F 08
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25octies	G 09
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 25octies.1	H 10
Reati ambientali	Art. 25undecies	M 13
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25duodecies	N 14
Reati tributari	Art. 25quindecies	O 15

3.0 - Specifiche circa i delitti tentati

Nelle ipotesi in cui il fatto di reato sia stato commesso nella **forma del delitto tentato**, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) **sono ridotte da un terzo alla metà**.

In tali casi è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, (*ex art. 26 del d.lgs. 231/2001*).